



COMUNE TERRICCIOLA

prov. di Pisa

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione

del Consiglio Comunale n.57/2023 .divenuto esecutivo il

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità delle norme
- Art. 2 - Competenze
- Art. 3 - Responsabilità
- Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- Art. 6 - Denuncia dei decessi
- Art. 7 - Adempimenti dell'ufficio
- Art. 8 - Rinvenimento di resti mortali

CAPO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI AUTORIZZAZIONE SEPPELLIMENTO

- Art. 9 - Termini di osservazione
- Art. 10 - Locali di osservazione e obitori
- Art. 11 - Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento di cadaveri, dinati morti, di ossa, feti ecc.

CAPO IV - FERETRI

- Art. 12 - Deposizione del cadavere nel feretro
- Art. 13 - Autorizzazione, verifica e chiusura del feretro
- Art. 14 - Piastrina di riconoscimento

CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 15 - Trasporti

Art. 16 - Modalità del trasporto, percorso e orari

Art. 17 - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione.

Art. 18 - Trasporto di ceneri e resti

CAPO VI - CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

Art. 19 - Elenco

Art. 20 - Disposizioni generali - Vigilanza

Art. 21 - Documenti d'accompagnamento

Art. 22 - Ammissione al Cimitero

Art. 23 - Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni. Obblighi dell'incaricato del cimitero

CAPO VII - DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 24 - Campi comuni e sepolture private

Art. 25 - Disposizioni del piano regolatore

CAPO VIII – INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 26 - Inumazione

Art. 27 - Tumulazioni

Art. 28 - Traslazione

CAPO IX - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 29 - Esumazione ordinaria

Art. 30 - Esumazione straordinaria

Art. 31 - Estumulazioni

Art. 32 - Esumazioni ed estumulazioni - Oneri e modalità

Art. 33 - Raccolta dei resti ossei

Art. 34 - Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali

CAPO X - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 35 - Sepolture private

Art. 36 - Durata delle concessioni

Art. 37 - Modalità della concessione di sepoltura individuale

Art. 38 - Manutenzione

Art. 39 - Rinuncia a concessione di loculi e cellette ossario

Art. 40 - Revoca

Art. 41 - Decadenza

Art. 42 - Estinzione

CAPO XI - CREMAZIONE

Art. 43 - Oggetto e finalità

Art. 44 - Richiesta della cremazione e modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Art. 45 - Cremazione resti mortali ed ossei

Art. 46 - Cremazione di cadaveri

Art. 47 - Affidamento delle ceneri

Art. 48 - Modalità di conservazione delle ceneri

Art. 49 - Dispersione delle ceneri

Art. 50 - Sanzioni Amministrative

Art. 51 - Senso comunitario della morte

Art. 52 - Registri cimiteriali

CAPO XII - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 53 - Orario

Art. 54 - Disciplina dell'ingresso

Art. 55 - Epigrafi, monumenti, ornamenti

CAPO XIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 56 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art. 57 - Cautele

Art. 58 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità delle norme

1. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con le disposizioni del Regolamento approvato con D.P.R. n° 285 del 10 settembre 1990, modificato dalla L. n° 578 del 29 dicembre 1993 e dal D. M. 582 del 22 agosto 1994, il servizio necroscopico e le misure profilattiche relative, il servizio di custodia e di polizia del cimitero comunale e tutte le operazioni che, in via ordinaria e straordinaria, vengono compiute sui cadaveri. Lo stesso prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 130, pubblicata nella G.U.

10 aprile 2001, n. 91 e della conseguente L.R. Toscana 31 maggio 2004, n. 29 "Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti", pubblicata sul B.U.R.T. del 7 giugno 2004, n°21 ed entrata in vigore il 22 giugno 2004.

2. Le definizioni contenute nel presente Regolamento hanno il seguente significato:
 - la salma è il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte.;
 - il cadavere è la salma una volta che sia stato eseguito l'accertamento di morte;
 - il feretro è il contenitore dove viene riposto il cadavere da seppellire;
 - l'inumazione è la sepoltura del cadavere in terra;
 - la tumulazione è la sepoltura di feretri, cassette di resti mortali od urne cinerarie in opere murarie;
 - loculo colombario, tombe individuali in muratura, cripte, cappelle di famiglia, ossari e cinerari;
 - la traslazione è il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero;
 - l'esumazione è l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
 - l'estumulazione è l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
 - la celletta ossario è un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;
 - il loculo colombario è il manufatto adibito alla tumulazione dei feretri;
 - il loculo ossario è un manufatto destinato ad accogliere i resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni. I loculi ossari possono essere adibiti ad accoglimento delle ceneri derivanti da cremazione;
 - l'ossario comune è un luogo dove accogliere i resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni, per le quali gli aventi titolo non hanno richiesto diversa destinazione;
 - la nicchia cineraria è un manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni (v. par. 13.2 Circ. Min. Sanità 24/93);
 - il cinerario comune è il luogo destinato alla raccolta indistinta (dispersione) ed alla conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti da cremazioni per espressa volontà in vita del defunto o per coloro per i quali gli aventi diritto non abbiano provveduto diversamente.

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Il Sindaco può delegare tali competenze ad altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Ove il Comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano al soggetto gestore.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a. la visita necroscopica;
 - b. il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c. il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
 - d. la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e. la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - f. il feretro per l'inumazione e il relativo trasporto per le salme di persone non in grado di sostenere la spesa come da apposita attestazione del Sindaco su indicazione del responsabile dei servizi sociali;
 - g. l'estumulazione straordinaria per esigenze dell'Amministrazione Comunale;
 - h. esumazione ordinaria ed estumulazione ordinaria.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, in particolare sono a pagamento i servizi di cremazione, salvo quanto previsto dai successivi art.li 29, 31 e 46, tumulazione, estumulazione straordinaria a richiesta dei familiari. Obbligati al pagamento delle tariffe sono le persone indicate nell'art. 433 del C.C.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio di polizia mortuaria è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre consultabili nell'ufficio di polizia mortuaria:
 - l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
 - copia del presente Regolamento;
 - le Deliberazioni di Giunta Comunale con le quali sono stabilite le tariffe cimiteriali; l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno ed in quello successivo;
 - l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
 - l'elenco delle concessioni per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca a causa di incuria;
 - ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n° 241.

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DECESSI

Art. 6 - Denuncia dei decessi

1. La dichiarazione di morte di persona, sul territorio del Comune, è resa non oltre le 24 ore dall'accertamento del decesso, all'Ufficio di Stato Civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.
4. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati all'Ufficiale dello Stato Civile con apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.
5. Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informarne l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la morte e l'identità del defunto.

Art. 7 - Adempimenti dell'ufficio

1. L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio, promuove gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti necroscopici e la denuncia della causa di morte da parte del medico curante, di cui all'articolo 6.
2. Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per il servizio di trasporto funebre e per la redazione dell'atto di morte, da farsi prima del trasporto.
3. In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio provvede, ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. n. 396/2000, curando di esporre la salma sconosciuta nel locale di osservazione e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, ecc

Art. 8 - Rinvenimento di resti mortali

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere od anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e alla U.S.L. competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'U.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

CAPO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI AUTORIZZAZIONE ALSEPELLIMENTO

Art. 9 - Termini di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.
2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma 1.
3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
4. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.
5. Nel deposito di osservazione, o sala autoptica, fintanto che la salma rimane a disposizione della Autorità Giudiziaria o in attesa di riscontro diagnostico, è vietato l'accesso alle persone non autorizzate

Art. 10 - Locali di osservazione e obitori

1. I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
3. I comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
4. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Art. 11 - Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento di cadaveri, di nati morti, di ossa, feti ecc.

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di Stato Civile e di Polizia Mortuaria.
2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.
3. I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento aventi l'età presunta richiesta dall'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso rilasciato dalla Azienda U.S.L. locale e con le modalità indicate nel precitato articolo. Il trasporto è eseguito nel rispetto degli articoli del Capo V.
4. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

CAPO IV - FERETRI

Art. 12 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 13.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti o decentemente avvolto in lenzuolo.
4. I materiali contenuti nel feretro devono essere tutti biodegradabili.
5. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco del Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui era vestito od avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Art. 13 - Autorizzazione, verifica e chiusura del feretro

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento devono essere autorizzati dall'Ufficiale dello Stato Civile, a norma dell'art. 11 del presente Regolamento ed accertato che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.
2. La chiusura del feretro è eseguita ai sensi degli artt. 30 e 75 del D.P.R. n. 285/1990, nonché secondo le disposizioni delle Circolari Ministeriali e degli Atti Regionali emanati in materia.
3. La ditta incaricata del servizio funebre provvederà alla sigillazione del feretro conformemente a quanto previsto dalle disposizioni vigenti. Essa dovrà accertare:
 - a. l'identità del cadavere, previo riconoscimento da parte di due idonei testimoni;
 - b. che sia stato rilasciato il permesso di seppellimento e, ove richiesto, il decreto di autorizzazione al trasporto della salma;
 - c. che i feretri abbiano le caratteristiche previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990 e rispondano ai requisiti necessari in relazione al tipo di sepoltura cui sono destinati ed in relazione al trasporto.

4. A seguito di detta operazione la ditta incaricata provvederà a rilasciare autocertificazione attestante la conformità del feretro a quanto previsto dall'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990 e sottoscriverà apposito verbale delle operazioni di chiusura del feretro.
5. Tale dichiarazione in copia originale deve essere allagata ai documenti del defunto da consegnare all'ingresso della salma nel cimitero di destinazione (sepoltura).

Art. 14 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli altri eventuali dati certi.

CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 15 – Trasporto di salme e cadaveri

1. Il trasporto delle salme e dei cadaveri sul territorio comunale è disciplinato dal D.P.R. n. 285/1990 e dalle normative regionali vigenti in materia (legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 “Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri”) e successive modificazioni oltreché dal presente Regolamento.
2. Il trasporto delle salme ai locali di osservazione per il periodo prescritto, deve avvenire in carro chiuso e in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 16 - Modalità del trasporto, percorso e orari

1. I trasporti funebri sono permessi in tutte le strade del territorio comunale con le modalità di seguito indicate.
2. Fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27, comma 2, del T.U. Legge Pubblica Sicurezza, il trasporto comprende:
 - a. il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
 - b. il tragitto alla chiesa o al luogo di svolgimento delle esequie;
 - c. la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o quello religioso, secondo il culto praticato dal defunto;
 - d. il proseguimento, seguendo il percorso più breve, fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta.
3. Nessuna altra sosta può farsi durante il percorso, salvo casi di forza maggiore.
4. Il Sindaco può, a richiesta, autorizzare eventuali soste o modifiche di percorso.
5. In assenza di richieste di cui al comma precedente da parte di chi dispone del funerale, il feretro verrà trasportato direttamente al luogo di sepoltura.
6. L'eventuale richiesta di corteo deve essere preventivamente comunicata dai familiari/aventi titolo anche per tramite dell'Impresa di Pompe Funebri al Comando di Polizia Municipale. È vietato fermare, disturbare o interrompere in qualsiasi modo il passaggio di un corteo funebre; dovrà comunque essere lasciato il passo ai mezzi pubblici (del servizio pubblico urbano, dei pompieri, dei servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza, ecc.).
7. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la previa autorizzazione del Sindaco.

Art. 17 - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione. Documentazione

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Comune del luogo dove è avvenuto il decesso, con proprio atto, su domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. Dell'autorizzazione è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze funebri.
3. I cadaveri provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportati direttamente al cimitero, ove verranno accertate la regolarità dei documenti e le caratteristiche del feretro in rapporto alla sepoltura cui è destinato.
4. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo di definitivo deposito sono autorizzati con unico atto del Dirigente o del Responsabile del Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 18 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate e riportante i dati identificativi del defunto.

CAPO VI - CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

Art. 19 – Elenco Cimiteri

1. Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri comunali:

- CIMITERO di Terricciola: Via Terriccioliese
- CIMITERO di Selvatelle: Via Terriccioliese
- CIMITERO di Soiana: Via del Chianti
- CIMITERO di Morrone: Via del Chianti

Art. 20 - Disposizioni generali. Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., o della forma associativa prescelta.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, alla custodia, alle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione di salme, e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V della parte Prima del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
4. Competono esclusivamente al Comune le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del
5. D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
6. Il Dirigente del competente servizio dell'Azienda Unità Sanitaria Locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 21 - Documenti d'accompagnamento

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero se non sia accompagnato:
 - a. dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
 - b. dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco.
2. Il permesso di seppellimento è necessario anche per le parti di cadavere od ossa umane di cui al precedente art. 8.
3. Per la sepoltura dei nati morti e di prodotti abortivi si osserveranno le norme di cui al precedente art. 11.
4. Tali documenti devono essere ritirati dall'incaricato del cimitero alla consegna di ogni feretro e conservati presso di sé.

Art. 22 - Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, i cadaveri e sono conservati i resti mortali e le ceneri di persone:
 - a. decedute nel territorio del Comune di Terricciola;
 - b. ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la residenza o che l'abbiano avuta in passato;
 - c. i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990;
2. Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevuti i cadaveri, le ceneri nonché i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in loculi oggetto di concessione cimiteriale o in sepolture private.
3. Con atto del Sindaco potrà essere sospeso il seppellimento di persone attualmente non residenti in caso di carenza loculi, di aree per sepolture private e aree per inumazione.

Art. 23 - Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni. Obblighi dell'incaricato del cimitero

1. L'incaricato, per ogni cadavere ricevuto, ritira e consegna all'ufficio di poliziamortuaria i documenti di cui all'art. 21; l'ufficio provvede inoltre ad effettuare le registrazioni di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/1990 in apposito registro in doppio esemplare:
 - a. le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 11, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero portato dal cippo e il numero d'ordine della pratica funeraria;
 - b. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono statetrasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d. qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 24 - Campi comuni e sepolture private

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle sole inumazioni ordinarie.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di dieci anni di età, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt.71 e 72 del D.P.R. 285/90.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate e destinate, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90,per:
 - a. inumazioni singole
 - b. loculi o colombari costruiti direttamente dal Comune
 - c. la costruzione di sepolture private a sistema di tumulazione individuale
 - d. la costruzione di sepolcreto di famiglia o per collettività
 - e. ossarietti o cellette costruiti direttamente dal Comune, al fine di custodire le ossa provenienti dalle esumazioni, o estumulazioni o delle urne cinerarie.
4. La sepoltura nelle predette aree è soggetta a concessione amministrativa, secondo la disciplina prevista e dettata al seguente Capo VIII.

Art. 25 - Disposizioni del piano regolatore

1. I cimiteri comunali sono individuati nel Piano Regolatore Generale.
2. L'ubicazione e disposizione dei vari reparti dei cimiteri, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche, ecc, devono essere previsti nel Piano Regolatore Cimiteriale di ciascun cimitero, secondo quanto previsto dagli artt.55 a 61 del D.P.R. 285/90.
3. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art.54 del D.P.R. 285/90.

CAPO VIII - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 26 - Inumazione

1. Per inumazione si intende la sepoltura a terra, come specificamente descritto dal Capo XIV del D.P.R. 285/90.
2. Il tempo ordinario di inumazione è di 10 anni.
3. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, da apposito segno di riconoscimento costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici apposto dal Comune.
4. A richiesta dei parenti possono essere collocati, sulla fossa a cura e spese degli stessi, lapidi, croci o altri segni funerari. La forma e le dimensioni di questi segni devono essere previamente autorizzati dal Comune.
5. La loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico agli aventi diritto al cadavere.
6. I campi destinati all'inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda freatica.
7. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 27 - Tumulazioni

1. Per tumulazione si intende la sepoltura di feretri, cassette di resti ossei od urne cinerarie in opere murarie, loculi, cellette e sepolcreti, costruite dal Comune o dal concessionario.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'art. 13.2 della Circolare Ministero della Sanità n. 24/1993.
4. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro.

Art. 28 – Traslazione

1. Per traslazione si intende il trasferimento di salma, resti ossei, resti mortali o cenerida una sepoltura ad un'altra all'interno del cimitero o in altro cimitero.

CAPO IX - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 29 - Esumazione ordinaria

1. Si definisce ordinaria l'esumazione che si esegue dopo il periodo ordinario di inumazione fissato in 10 anni e viene regolata dal Sindaco.
2. Delle esumazioni ordinarie è dato avviso ai familiari, quando è possibile individuarli, e il turno di esumazione è altresì affisso nella bacheca del cimitero e pubblicato nel sito istituzionale per almeno 30 giorni
3. Dopo un mese dell'avvenuta pubblicazione dell' avviso di cui sopra ed in mancanza di individuazione dei familiari, l'amministrazione provvede all'esumazione od all'estumulazione e s'intendono richiamati gli artt.82 e 89 del D.P.R. 285/90
4. Nel caso in cui i resti mortali non siano perfettamente mineralizzati, previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli articoli

- 74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi, si provvederà all'invio dei resti, ad un impianto di cremazione, con spese a carico dell'Amministrazione.
5. Il trasporto dei resti mortali riposti in idonea cassa conforme alle prescrizioni previste dalle vigenti normative e la cremazione dovranno essere eseguiti da personale specializzato, previa autorizzazione dell'ufficio di Stato Civile.
 6. In caso di mancato assenso alla cremazione i resti mortali delle salme non completamente mineralizzati saranno nuovamente inumati nel campo comune con spese a carico del Comune e ripristino del tumulo e del cippo preesistente.
 7. I resti mortali delle salme mineralizzate se non sussiste domanda di collocazione saranno posti in ossario comune. I resti mortali delle salme mineralizzate ai sensi dell'Art. 36 comma 2 del DPR 285/1990 e ss.mm.ii. devono essere collocati in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, nello stesso o in altri cimiteri, previa domanda degli aventi diritto, per un ulteriore periodo non inferiore a cinque anni o a due nel caso si faccia uso di sostanza biodegradanti. Rimane salva la possibilità per il coniuge o per i parenti di cui al comma 4 di procedere alla cremazione dei resti a proprie spese.
 8. Le operazioni di esumazione sono riportate nei registri cimiteriali.

Art. 30 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria è eseguita prima del termine ordinario di scadenza su autorizzazione del Sindaco, a richiesta dei familiari, nei seguenti casi:
 - a. per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero;
 - b. per cremazione;oppure a richiesta dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia.
2. Le esumazioni straordinarie di cui agli artt. 83 e 84 del D.P.R. n. 285/1990 sono eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della Azienda U.S.L. e dell'incaricato del servizio di custodia.
3. Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a. nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - b. quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 31 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione a tempo determinato e non prima di vent'anni dalla data di tumulazione.
2. Il Comune alla scadenza della concessione, nel rispetto dei tempi di cui al comma 1, propone ai familiari la cremazione dei resti mortali non mineralizzati
3. Nel caso i cui resti mortali non siano perfettamente mineralizzati, previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi si provvederà ad inviarli ad un impianto di cremazione con spese a carico dell'Amministrazione.
4. Il trasporto dei resti mortali riposti in idonea cassa conforme alle prescrizioni previste dalle vigenti normative e la cremazione dovranno essere eseguiti da personale specializzato, previa autorizzazione dell'ufficio di Stato Civile.
5. Le estumulazioni straordinarie, cioè eseguite prima dello scadere della concessione, possono avvenire:

- a. a richiesta dei familiari interessati;
 - b. su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
6. I feretri sono estumulati allo scadere delle rispettive concessioni e secondo la programmazione dell'attività cimiteriale.
 7. I resti mortali delle salme mineralizzate se non sussiste domanda di collocazione saranno posti in ossario comune. I resti mortali della delle salme mineralizzate ai sensi dell'Art. 36 comma 2 del DPR 285/1990 e ss.mm.ii. devono essere collocati in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, nello stesso o in altri cimiteri, previa domanda degli aventi diritto, per un ulteriore periodo non inferiore a cinque anni o a due nel caso si faccia uso di sostanza biodegradanti. Rimane salva la possibilità per il coniuge o per i parenti di cui al comma 3 di procedere alla cremazione dei resti a proprie spese
 8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi debbono:
 - a) essere avviati a cremazione, previo consenso dei familiari delle salme di cui al comma 3 con spese a carico dell'amministrazione;
 - b) essere inumati nel campo comune, con spese a carico del Comune, in caso di mancato assenso alla cremazione da parte dei familiari; a richiesta dei parenti possono essere collocati, sulla fossa a cura e spese degli stessi, lapidi, croci o altri segni funerari. La forma e le dimensioni di questi segni devono essere previamente autorizzati dal Comune.
 9. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto estumulato. Nel caso di inumazione dei resti mortali estumulati è consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Così come indicato nella circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31.07.98.
 10. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario. Rimane salva la possibilità per il coniuge o per i parenti di cui al comma 3 di procedere alla cremazione dei resti a proprie spese.
 11. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
 12. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 32 - Esumazioni ed estumulazioni – Oneri e modalità

1. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, sono a titolo oneroso e sottoposte al pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.
2. Sono gratuite nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte della famiglia. Si configura disinteresse dei familiari quando non sussistano parenti del defunto indicati nell'art. 433 del C.C.
3. Durante lo svolgimento delle operazioni cimiteriali di esumazione e estumulazione il cimitero comunale resta chiuso all'accesso del pubblico.

Art. 33 – Raccolta dei resti ossei

1. Si definiscono resti ossei le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione provenienti da esumazioni e da estumulazioni.
2. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da parte degli aventidiritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.
3. A richiesta degli aventi diritto i resti ossei possono essere avviati a cremazione.

Art. 34 - Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali

1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli art. 3, 4, 12 e 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 15/07/2003, n. 254 "Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 31/07/2002 n. 179."

CAPO X - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 35 - Sepolture private

1. Per le sepolture private può essere concesso l'uso di aree, se disponibili, e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a spese a cura dei privatied Enti di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepolture individuali (loculi, cellette cinerarie, cellette ossario) od altro manufatto costruito per cadaveri o resti mortali.
4. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285/1990 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni.
5. Le estumulazioni in sepolture private a concessione perpetua sono sempre straordinarie e si eseguono quando richieste alla presenza del coordinatore sanitario dell'Asl.
6. Il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa; è salvo il diritto della nuda proprietà del Comune.
6. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di un corrispettivo nella misura stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano il diritto di esercizio d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a. la natura della concessione e la sua identificazione;
- b. il numero di posti salma realizzabili;
- c. la sua durata;
- d. la persona o le persone o, nel caso di Enti o collettività, il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari;
- e. il nominativo della/e salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- f. la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- g. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 36 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990. La durata è fissata:
 - a. in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b. in 40 anni per i loculi o altro manufatto;
 - c. in 30 anni per le cellette ossario e cinerarie individuali;
2. La durata delle concessioni, di cui al comma 1, decorre dalla data di tumulazione degli aventi diritto. La durata prevista nelle concessioni assegnate antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento è quella indicata nella concessione medesima.
3. Le concessioni possono essere rinnovate, alla scadenza, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo, mediante versamento della tariffa stabilita dalla Giunta per un periodo di 20 anni. Il rinnovo è concesso a discrezione del Comune in relazione alle esigenze dello stato di sepoltura ed al presunto esercizio d'uso
4. Per le concessioni senza titolo in corso di validità alla data del 31.12.2015 si procede alla regolarizzazione con atto stipulato dietro richiesta degli aventi diritto ai sensi di quanto previsto al punto precedente.

Art. 37 - Modalità di concessione di sepoltura individuale

1. L'assegnazione della sepoltura, individuale privata è concessa solamente in presenza:
 - a. del cadavere i per loculi;
 - b. dei resti o ceneri per le cellette ossario e cellette cinerarie.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili con il criterio del "riempimento" in ordine di presentazione delle richieste partendo dal basso verso l'alto con ripartenza dal basso e da sinistra verso destra.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi.

Art. 38 - Manutenzione

1. I concessionari sono tenuti a mantenere in stato decoroso i loculi, le cellette ossario, le cellette cinerarie ed i sepolcreti di loro concessione.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune od il gestore del cimitero ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
3. In caso d'inadempimento il Responsabile del Servizio Tecnico stabilirà un termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si riterranno necessarie; trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto e si riscontri pericolo per la pubblica incolumità, si procederà d'ufficio all'esecuzione dei lavori a spese del concessionario negligente.

Art. 39 - Rinuncia a concessione di loculi e cellette ossario

1. Il Comune, con un apposito atto, ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di loculi o cellette ossario quando questi non siano stati occupati.
2. In caso di accettazione, il Comune può rimborsare al concessionario una somma pari al 50% della tariffa in vigore ai tempi dell'atto concessorio.

Art. 40 - Revoca

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico, sicurezza ed igiene pubblica.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio, previa presa d'atto da parte della Giunta Comunale dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante, secondo l'originaria concessione revocata, di altra sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto dei resti mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Del provvedimento assunto verrà data comunicazione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, al concessionario ove è noto, mediante raccomandata A/R almeno trenta giorni prima; nel caso in cui il concessionario non sia noto, si procederà alla pubblicazione dell'atto di revoca all'Albo pretorio per la durata di sessanta giorni. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.
4. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo Cimitero

Art. 41 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta entro 60 giorni dal decesso;
 - b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d. quando non si sia provveduto alla costruzione di opere entro i termini fissati;
 - e. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte o per irreperibilità degli obbligati, quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f. quando vi sia utilizzo per salme alle quali la concessione non è riservata;
 - g. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione, nei casi previsti ai punti e) ed g) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionari o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo pretorio per la durata di sessanta giorni consecutivi.
3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio.
4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Successivamente il Sindaco disporrà la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune senza che il concessionario possa vantare alcuna pretesa per rimborsi, diritti e indennizzi.

Art. 42 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 285/1990.
2. Allo scadere del termine, qualora gli interessati non abbiano preventivamente disposto per la destinazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune, previa comunicazione agli interessati, alla collocazione dei medesimi rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

CAPO XI – CREMAZIONE

Art. 43 - Oggetto e finalità

1. La cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro dispersione sono disciplinati dalla Legge n. 130 del 30.03.2001 e dalla Legge Regionale Toscana n. 29 del 31.05.2004.
2. La cremazione del cadavere, dei resti mortali e di ossa, può essere eseguita solo ricorrendo ad impianti autorizzati.
3. Le spese di cremazione sono a carico dei familiari del defunto o dei richiedenti, salvo quanto previsto dall'art.46 comma 8.

Art. 44 - Richiesta della cremazione e modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. Per la cremazione di un cadavere è necessaria l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso.

Nel caso di cremazione di cadavere precedentemente inumato o tumulato, competente al rilascio dell'autorizzazione è l'Ufficiale di Stato Civile del luogo dove è sepolta la salma.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinato all'accertamento, da parte dell'ufficio di Stato Civile, della presenza delle condizioni di cui all'art. 79 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 45 - Cremazione resti mortali ed ossei

1. Le ossa ed i resti mortali rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie od estumulazioni ordinarie e straordinarie, possono essere avviate alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, con spese a loro carico se i resti risultano mineralizzati e se non lo fossero con spese a carico del Comune, previa autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile. Nel caso di estumulazioni straordinarie deve essere rilasciata anche autorizzazione della A.S.L. territorialmente competente.
2. La cremazione di tali fenomeni e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorsi di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
3. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture nel cimitero il Sindaco, sentita l'Azienda U.S.L. territorialmente competente, può disporre la cremazione dei resti mortali dopo aver informato la cittadinanza con pubbliche affissioni in merito:
 - alle circostanze rilevate;

- al periodo di effettuazione delle cremazioni;
- al luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale a richiesta degli aventi titolo. Decorsi 12 mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

Art. 46 - Cremazione di cadaveri

1. La cremazione di ciascun cadavere (che deve essere autorizzata dall' Ufficiale di stato civile del Comune di decesso) si effettua sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
 - a. disposizione testamentaria;
 - b. iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) la cremazione non può essere autorizzata quando i familiari del defunto presentino una dichiarazione autografa dello stesso contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria o all'iscrizione all'Associazione.

2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà del defunto di essere cremato deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.
4. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro-alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.
5. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.
6. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
7. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data

di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

8. Il Comune rimborsa la spesa sostenuta per l'incenerimento della salma c/o l'impianto di cremazione nella misura del 50% previa domanda dell'interessato corredata di idonei giustificativi da presentare entro un anno dal decesso del congiunto residente alla data della morte nel Comune di Terricciola

Art. 47 - Affidamento delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.
2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.
3. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
4. Il richiedente l'affidamento delle ceneri deve presentare una specifica istanza. Nella istanza dovranno essere indicati:
 - a. i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - b. la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - c. il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - d. la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - e. la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
 - f. che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
 - g. l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza.
5. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
6. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

Art. 48 - Modalità di conservazione delle ceneri

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
 - a. **Tumulata:**

1. la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro;
2. la durata della tumulazione è prevista per il periodo concessorio o residuo in caso di presenza di altro feretro;
3. la tumulazione in sepoltura di famiglia, è per il periodo concessorio o residuo.
- b. Inumata in area cimiteriale:**
 1. l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano;
 2. la durata dell'inumazione è prevista per un tempo massimo di anni 10;
 3. ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, da apposito segno di riconoscimento costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici apposto dal Comune;
 4. a richiesta dei parenti possono essere collocati, sulla fossa a cura e spese degli stessi, lapidi, croci o altri segni funerari. La forma e le dimensioni di questi segni devono essere previamente autorizzati dal Comune;
 5. la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico agli aventi diritto alla salma.
- c. L'urna cineraria può essere:**
 1. conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del d.p.r. 285/1990;
 2. consegnata al soggetto affidatario di cui al precedente articolo 47.

Art. 49 - Dispersione delle ceneri

1. La procedura autorizzativa per la dispersione delle ceneri viene attivata – ai sensi dell'art. 4 della LR n. 29/2004 – a seguito di presentazione di apposita istanza da parte del soggetto individuato dal *de cuius* per effettuare la dispersione delle proprie ceneri.
2. Nella richiesta dovranno essere indicati :
 - a. i dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell'art. 2 comma 1) della LR n. 31 del 2004,
 - b. la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata o le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente,
 - c. l'autorizzazione dell'ente e/o proprietario del luogo dove vengono disperse le ceneri,
 - d. la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
 - e. La dispersione delle ceneri è ammessa, previa comunicazione al Sindaco da persona che ne ha diritti, nei luoghi indicati dalle normative vigenti (Legge 30 marzo 2001, n.130 e L.R. 31 maggio 2004, n. 29), ed in particolare:

Le ceneri possono:

- f. essere raccolte e conservate nel cinerario comune di cui all'art. 80, comma 6 del D.P.R. n. 285/1990
- g. essere disperse:
 - nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero
 - in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
 - nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - nei fiumi;
 - in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - in aree private.

3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada)
4. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, al di fuori dei centri abitati, con il consenso scritto dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.
5. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.
6. Possono essere consentite forme rituali diverse di commemorazione, al momento della dispersione delle ceneri, purché non in contrasto con il luogo cimiteriale e/o lesive nei confronti di altre culture o di altre fedi religiose.
7. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nel territorio comunale è concessa dall'Ufficiale di Stato Civile competente ai sensi dell'art. 3 bis della L.R. 29/2004 e s.m.i.

Art. 50 - Sanzioni Amministrative

1. La violazione delle disposizioni contenute al precedente articolo 47 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede il pagamento di una somma in denaro da €. 25,00 (venticinque/00) ad €. 500,00 (cinquecento/00).
2. Le violazioni di cui all'art. 2 della Legge 130/01 sono punite con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da Euro 2582,28 a Euro 12911,42.

Art. 51 - Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui alla legge RT29/2004, é realizzata nel cimitero apposita targa, individuale, che riporta i dati anagrafici del defunto che sarà a carico dell'affidatario dell'urna.
2. La permanenza della targa è prevista in 10 anni.
3. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 52 - Registri cimiteriali

1. Nel registro depositato presso l'ufficio di Polizia Mortuaria deve essere evidenziato:
 - a. l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;oppure
 - b. il luogo di dispersione delle ceneri.

CAPO XII - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 53 - Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.

Art. 54 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri di norma si può entrare solo a piedi.
È vietato l'ingresso:
 - a. ai minori di anni 12, non accompagnati da persone adulte;
 - b. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente, in condizioni non normali, o comunque in contrasto con il carattere del cimitero.

Art. 55 - Epigrafi, monumenti, ornamenti

1. Sulle tombe nei campi comuni e privilegiati possono essere poste croci, monumenti, ricordi, simboli secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali che si addicano alle caratteristiche preesistenti autorizzate dal Comune.
2. Le epigrafi apposte sui loculi devono avere le medesime caratteristiche secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali autorizzati dal Comune.
3. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri si riferiscono). È consentito il collocamento di fotografie purché eseguite in modo da garantirne la permanenza nel tempo.
4. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc.. indecorosi potendosi altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti – quali corone, vasi, piante ecc.. – che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo, siano divenuti indecorosi.
5. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
6. È consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe ed i passaggi attigui.

CAPO XIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 56 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
3. Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente alla avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Art. 57 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, sepolcreti, loculi, cellette ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, ecc., o la costruzione di monumenti, ecc., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passato in giudicato.

Art. 58 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 107, 2° comma, del D. Lgs. 267/2000, spetta al Responsabile del Servizio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti siano compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al Responsabile del Servizio, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000.